DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

concernente la riforma delle strutture agricole nel Granducato del Lussemburgo, in applicazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/8/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il Governo lussemburghese ha trasmesso, in data 17 giugno e 27 giugno 1974, le disposizioni seguenti :

— regolamento granducale del 21 maggio 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole nel quadro della legge d'orientamento in agricoltura del 23 aprile 1965 e della direttiva 72/159/CEE,

— legge del 10 maggio 1974 recante provvidenze per la riconversione economica e sociale nell'agricoltura, nel commercio e nell'artigianato ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione decide, in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative comunicatele con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che la direttiva 72/159/CEE ha per finalità principale di promuovere la creazione e lo sviluppo di aziende che siano in grado, applicando metodi di produzione razionali, di garantire alle persone che vi lavorano un equo reddito, comparabile al reddito delle professioni non agricole, nonché condizioni di lavoro soddisfacenti ;

considerando che la direttiva 72/159/CEE fa pertanto obbligo agli Stati membri di introdurre un regime di incentivazione selettiva in favore degli imprenditori che, in base a un piano di sviluppo della loro azienda, possano dimostrare che quest'ultima, a piano continuato, sarà in grado di fornire ad almeno una unità lavorativa un reddito da lavoro comparabile al reddito delle professioni non agricole ;

considerando che le misure istituite, in favore delle aziende che presentino un piano di sviluppo, dal succitato regolamento granducale del 21 maggio 1974, corrispondono agli obiettivi sopra descritti della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che, a norma dell'articolo 23 della direttiva 72/159/CEE, il Granducato del Lussemburgo ha la facoltà di perseguire fino al 31 dicembre 1975 le misure attualmente esistenti a favore delle aziende agricole che non corrispondono alle condizioni fissate dagli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la direttiva 72/160/CEE ha per finalità principale di procurare agli imprenditori terreni liberi in misura sufficiente, onde favorire la costituzione di aziende aventi dimensioni e strutture adeguate, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono tenuti :

— in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 72/160/CEE, a concedere un'indennità annua agli imprenditori di età compresa tra 55 e 65 anni, esercenti l'attività agricola a titolo principale, che cessino tale attività,

— in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 72/160/CEE, a concedere agli imprenditori un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile,

— in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 72/160/CEE, a concedere un'indennità annua ai salariati e coadiuvanti familiari perma-

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

nenti agricoli, di età compresa tra 55 e 65 anni, occupati in aziende i cui imprenditori fruiscano dei provvedimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva stessa ;

considerando che la concessione dell'indennità annua o del premio è subordinata alla duplice condizione che l'interessato cessi l'attività agricola e, ove si tratti di un imprenditore, venda o affitti almeno l'85 % delle proprie terre ad aziende ammodernate ai sensi della direttiva 72/159/CEE, oppure sottragga la SAU all'utilizzazione agricola, oppure venda o affitti il terreno di sua proprietà a un organismo fondiario che lo destini ad uno degli scopi sopra menzionati ;

considerando che gli Stati membri possono differenziare o rifiutare di concedere l'indennità o il premio in funzione dell'età e/o della situazione di reddito dell'interessato ; che essi possono pure detrarre dall'indennità concessa ai salariati agricoli o ai coadiuvanti familiari l'importo dell'assegno di disoccupazione eventualmente riscosso dai beneficiari ;

considerando che la legge del 10 maggio 1974 risponde agli obiettivi della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto esposto nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il regolamento granducale del 21 maggio 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole nel quadro della legge d'orientamento in agricoltura del 23 aprile 1965 e della direttiva 72/159/CEE comunicato dal governo lussemburghese risponde alle condizioni fissate per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

2. La legge del 10 maggio 1974 recante provvidenze per la riconversione economica e sociale nell'agricoltura, nel commercio e nell'artigianato, comunicato dal governo lussemburghese, risponde alle condizioni fissate per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

L'intervento finanziario della Comunità si estende alle spese imputabili risultanti da aiuti la cui concessione sia stata decisa dopo il 10 maggio 1974.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI